

### Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 17010	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

### Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	<input checked="" type="checkbox"/> Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

### Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: -				
Altro: -				
Quantum: -				
Gradi precedenti				
1°Grado: GUP Tribunale di Caltagirone ha dichiarato non doversi procedere				
2°Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

### Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	lesioni		<input checked="" type="checkbox"/> morte	

### Fattispecie

Un autovettura entrava in collisione con uno degli elementi plastici new-jersey posizionati a delimitazione del cantiere di lavori di manutenzione stradale per conto dell'A.N.A.S.. Tale elemento si trovava, forse a causa del forte vento, sulla sede stradale in quanto non era stato zavorrato. In seguito all'urto, il conducente perdeva il controllo del mezzo ed invadeva l'opposta corsia di marcia andando a collidere con un autocarro proveniente dall'opposto senso di percorrenza; sia il conducente dell'autovettura che il passeggero perdevano la vita.

### Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
X Altro:			Ulteriori soggetti lesi: <b>si</b>	

### Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro: cantiere stradale
<input checked="" type="checkbox"/> Pubblico	Privato		

### Principio di diritto

Il giudice di merito ha richiamato le fonti normative della responsabilità del direttore dei lavori (legge n. 109/94) desumendone che essa è limitata, salvo che sia diversamente previsto nel contratto, al controllo circa la perfetta esecuzione dei lavori e la conformità dell'opera rispetto al progetto ed al contratto nonché all'accettazione dei materiali forniti dall'appaltatore onde assicurarne la qualità. Considerato che, nel caso concreto, l'appalto non prevedeva altri obblighi e che erano stati nominati il direttore esecutivo e l'ispettore di cantiere, i quali non avevano segnalato al superiore alcuna anomalia, il giudice ha escluso l'esistenza di norme che imponessero al direttore dei lavori di impedire, controllando la sicurezza nel cantiere, che i materiali e gli strumenti utilizzati per l'esecuzione del contratto ponessero in pericolo l'incolumità di terzi. La posizione di garanzia dell'imputato è stata esclusa anche con riferimento al diverso profilo della normativa antinfortunistica, in totale carenza di dati concreti che potessero individuare un'ingerenza del direttore dei lavori nell'organizzazione del cantiere ed in presenza di una clausola del contratto di appalto che manteneva in capo all'impresa

appaltatrice ogni obbligo inerente alla materia della sicurezza. Il rispetto delle norme cautelari che regolano la sicurezza stradale non è, infatti, esigibile esclusivamente dagli utenti della strada alla guida di veicoli, dunque in fase di circolazione, ma anche da coloro che svolgano attività diverse, come la manutenzione stradale (Sez.4, n.23152 del 3/05/2012), come si evince da quanto espressamente previsto dall'art.21, comma 2, d. lgs. 30 aprile 1992, n.285 a proposito delle barriere che delimitano i cantieri sulla strada. Allorché un incidente si verifichi in un cantiere stradale, si pone il problema di approfondire i rapporti e i limiti della responsabilità dell'Ente proprietario della strada (committente) e dell'appaltatore, sia in relazione agli obblighi che il codice della strada pone a loro carico, rispettivamente all'art. 14 per l'ente proprietario e all'art.21 per chi esegue i lavori, sia in relazione al contratto tra gli stessi intervenuti e ad eventuali pattuizioni particolari convenute dalle parti. Non vi è, infatti, incompatibilità tra area di cantiere e strada aperta al pubblico, atteso che vale al riguardo il principio ben articolato dalla giurisprudenza civile (Sez.3, n. 15882 del 25/06/2013; Sez. 3, n. 12811 del 23/07/2012), secondo cui in tema di danni determinati dall'esistenza di un cantiere stradale, qualora l'area di cantiere risulti completamente enucleata, delimitata ed affidata all'esclusiva custodia dell'appaltatore, con conseguente assoluto divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all'interno di questa area risponde esclusivamente l'appaltatore, che ne è l'unico custode. Allorquando, invece, l'area su cui vengono eseguiti i lavori e insiste il cantiere risulti ancora adibita al traffico e, quindi, utilizzata a fini di circolazione, questa situazione denota la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, sia pure insieme all'appaltatore. La posizione di garanzia derivante dalla proprietà della strada e dalla destinazione di essa al pubblico uso comporta, infatti, il dovere per l'Ente di far sì che quell'uso si svolga senza pericolo per gli utenti. Posizione di garanzia, dunque, a tutela della collettività, direttamente derivante dalle norme del codice della strada (art. 14), così come quella, parallela, a carico dell'appaltatore, anch'essa riconducibile, come già si è rilevato, al codice della strada (art. 21) e pertanto a tutela proprio dell'incolumità dei terzi utenti della strada che possano subire le conseguenze di una situazione di pericolo non debitamente gestita (Sez. 4, n. 11453 del 20/12/2012, dep. 2013). Giova ricordare anche il principio affermato in altra pronuncia da questa Sezione, secondo il quale il pubblico amministratore committente non perde, in conseguenza dell'appalto dei lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade, l'obbligo di vigilanza la cui omissione è fonte di responsabilità qualora concorrano le circostanze della conoscenza del pericolo, dell'evitabilità dell'evento lesivo occorso a terzi e dell'emissione dell'intervento diretto all'eliminazione dei rischi (Sez. 4, n. 37589 del 05/06/2007).

#### **Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)**

Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<b>X</b> <i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
<b>Dispositivo:</b> Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Caltagirone			

#### **Note**

Si tratta di infortunio correlato a cantiere stradale  
All'imputato si contestava la violazione dell'art.589 cod. pen. perché, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza, quale direttore dei lavori dell'A.N.A.S., nell'allestire il cantiere relativo ai lavori oggetto dell'appalto, aveva dotato la banchina del lato sinistro, rispetto alla direzione di marcia dell'autovettura, di elementi provvisori di delimitazione della sede stradale (barriera new-jersey) in un materiale plastico non zavorrati e non dotati di sagomatura utile al reciproco fissaggio, pur avendo l'obbligo di assicurarne la stabilità, consentendo così che, in presenza di vento, alcuni di detti elementi si spostassero, invadendo così la sede stradale nella corsia di marcia Caltagirone- Catania. Il giudice precedente aveva ritenuto, tuttavia, che le risultanze in atti deponessero in senso contrario rispetto all'assunto accusatorio perché non era ravvisabile alcuna posizione di garanzia in capo al direttore dei lavori, specie nel caso concreto in cui erano nominati il direttore esecutivo e l'ispettore di cantiere, che avevano effettuato un sopralluogo il 9 dicembre 2009 senza segnalare alcun pericolo né anomalia sul percorso.

**I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.**